

TRIBUNALE DI PADOVA

N. 17/15

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato Maria Antonia Maiolino,

letta l'istanza ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., depositata in data 17.9.2015 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

rilevato che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione ai danni di parte debitrice;

esaminata la documentazione allegata, attestante il credito di parte ricorrente;

ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

ritenuto che nel caso in esame trovano applicazione gli artt. 492 bis c.p.c., 155 quater e 155 quinquies disp. att. c.p.c., così come modificati dal d.l. 83/2015 e successivamente dalla legge di conversione n. 132/15;

rilevato che l'art. 492 bis, comma 2, c.p.c. per quanto qui interessa dispone che:

*“fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato **dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante***

pe

collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”;

rilevato che l'art. 155 quater, comma 1, prevede:

*“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale... e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. **Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492 bis del codice”***

rilevato che l'art. 155 quinquies stabilisce:

“Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma”;

considerato che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti ai quali l'art. 155 quinquies disp att. c.p.c. subordina la possibilità per il creditore - che abbia notificato il precetto e abbia atteso il decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c., salva l'autorizzazione in caso di urgenza prevista dall'art. 492 bis, comma 1, c.p.c. - di chiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati,

limitatamente a quelle indicate nel comma 2 della medesima norma, le informazioni nelle stesse contenute;

considerato che nel testo attualmente vigente degli articoli 155 quater, comma 1, e 155 quinquies, comma 2, è scomparso ogni riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali prima indicati, il che consente di superare e considerare non più attuali i rilievi contenuti nei precedenti provvedimenti di rigetto di analoghe istanze emessi da questo Tribunale,

P.Q.M.

autorizza [redacted] ad ottenere in relazione alla debitrice [redacted] dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché dai gestori delle banche dati degli enti previdenziali tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dai debitori con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Padova, 14.10.2015



Il Giudice Delegato

Maria Antonia Maiolino

TRIBUNALE DI PADOVA			
Riscossi	diritti	di cancelleria	pari a
€	_____	per n. _____	copie o
certificati	richieste	in data _____	
Rilasciate	il _____		
			<i>Il Cancelliere</i>

TRIBUNALE DI PADOVA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
RISCOSSI DIRITTI DI COPIA MEDIANTE MARCHE
DA BOLLO APPLICATE SULL'ORIGINALE
DELL'ATTO.
PADOVA, 23 OTT. 2015 IL CANCELLIERE



IL CASO.it